



Roma, 3 aprile 2017

CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONI UNITE

RIUNIONE LUNEDI' 3 APRILE 2017

1. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso il proscioglimento della società U.S. Latina Calcio S.r.l. dagli addebiti contestati seguito proprio deferimento per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 C.G.S., e a titolo di responsabilità propria per violazione di cui all'art. 10 comma 3 C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera B), paragrafo VI e VII delle N.O.I.F. - nota n. 241/1221 pf15-16 SP/blp del 5.7.2016 - nota n. 242/1222 pf15-16 SP/blp del 5.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 16.01.2017)

La C.F.A., **RIGETTA** l'istanza di rinvio formulata dal fallimento US Latina Calcio Srl. **ACCOGLIE** il ricorso del Procuratore Federale e, per l'effetto, riforma la decisione del T.F.N. di cui al Com. Uff. 46/TFN del 16.1.2017 e irroga alla società deferita la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontare nella stagione sportiva 2016/17.

2. Ricorso Sig. FABRIZIO LUCCHESI (all'epoca dei fatti consigliere di amministrazione con poteri di rappresentanza della società AC Pisa 1909 S.r.l.)

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 2 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli art. 1 bis comma 1 C.G.S. - nota n. 7460/80 pf16-17 GP/GT/ag del 19.1.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65 del 20.3.2017)

ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione nella sola ammenda di €100,00.

